

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1558/96 che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda i prezzi di entrata all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli originari dei paesi associati dell'Europa centrale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1558/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato in via transitoria, un prezzo di entrata preferenziale per le pere e le prugne originarie dei paesi associati all'Europa centrale; che per la conversione in moneta nazionale di questi prezzi di entrata ridotti occorre utilizzare gli stessi tassi di conversione dei prezzi di entrata non preferenziali a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1224/96⁽⁷⁾; che per evitare ambiguità è necessario inserire nel regolamento (CE) n. 1558/96 la necessaria precisazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1558/96 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. La conversione in moneta nazionale dei prezzi di entrata e dei dazi all'importazione si effettua con il tasso indicato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione⁽⁸⁾.

(⁸) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, le competenti autorità applicano l'articolo 1 a partire dal 4 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(²) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

(³) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 10.

(⁴) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(⁵) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(⁶) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

(⁷) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 70.